

**ALLEGATO “A” AL VERBALE DELL’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’
ASSOCIAZIONE DIRITTI ALLA FOLLIA TENUTASI IL 16.07.2025**

STATUTO

Associazione “Diritti alla Follia APS”

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un’associazione senza scopo di lucro denominata: **“Diritti alla Follia APS”**, di seguito indicata come “associazione”.

L’associazione ha sede legale nel Comune di Salerno ed è costituita con durata illimitata.

La variazione della sede legale, purché avvenga all’interno del territorio del suddetto Comune, non comporta modifiche allo statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’associazione può dotarsi di **rappresentanza a livello territoriale**, individuata su base regionale. Il Consiglio direttivo individua annualmente le rappresentanze regionali dell’Associazione. Tali rappresentanze sono revocabili dallo stesso Consiglio direttivo. Delle nomine e delle revoche è data comunicazione annualmente all’Assemblea Generale dei soci.

L’acronimo “APS” (Associazione di Promozione Sociale) acquisisce piena efficacia con l’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L’associazione ha come scopo la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento ai diritti sanciti dalla **Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD)** del 2006. Tale impegno si inserisce nel contesto della centralità e della dignità della persona umana, come riconosciute dalla **Costituzione della Repubblica Italiana**.

L’associazione opera per affermare concretamente il principio secondo cui **nessun diritto alla salute può essere imposto contro la volontà dell’individuo**. In particolare, si contrasta l’idea che il “diritto alla salute” possa trasformarsi in un obbligo che giustifichi trattamenti sanitari coercitivi o violazioni della libertà personale.

A tal fine, l’associazione si impegna a promuovere la rimozione o la riforma profonda di normative, pratiche amministrative e procedure che, in Italia e negli altri Stati, legittimano la coercizione psichiatrica. In particolare, si richiama l’attenzione sulle seguenti priorità, nel rispetto delle raccomandazioni del Comitato ONU CRPD del **2016** rivolte all’Italia:

a) **Riforma delle procedure di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio (TSO)** previste dalla Legge 23.12.1978 n° 833 – artt. 33 - 34 - 35, che mira a rendere la **procedura del trattamento sanitario obbligatorio (TSO)** in ambito psichiatrico più **garantista** e articolata, nel rispetto della **Costituzione** e degli **obblighi internazionali** dell’Italia. L’obiettivo è superare le

gravi criticità del sistema attuale, garantendo maggiore trasparenza, tutela procedurale e supervisione esterna;

b) **Abrogazione degli istituti civilistici dell'interdizione e dell'inabilitazione**, unitamente alla **Riforma dell'amministrazione di sostegno** che elimini ogni forma di amministrazione "sostitutiva" e di limitazione dei diritti delle persone amministrate;

c) **La soppressione delle misure di sicurezza (allo stato vissute come alternativa alle ordinarie sanzioni penali, cosiddetto "doppio binario")**, con il connesso superamento degli "istituti" della pericolosità sociale e della non imputabilità in favore di una nozione di responsabilità individuale che riguardi tutte le persone. In ogni caso, quale misura urgente in costanza di legislazione che prevede il "doppio binario", occorre introdurre un limite massimo di durata per la "libertà vigilata", e porre un limite alle prescrizioni del Giudice per evitare che assuma i caratteri concreti di una misura detentiva. Si promuovono percorsi socio-sanitari personalizzati, rispettosi dei diritti delle persone con disabilità psicosociale e delle convenzioni internazionali, e scelti sempre volontariamente dalle persone;

d) **Riforma delle prassi e delle procedure adottate dai Dipartimenti di Salute Mentale**, così come di tutte le realtà pubbliche e private coinvolte nel trattamento delle persone con disabilità psicosociale, con l'obiettivo di:

- Eliminare ogni forma di istituzionalizzazione forzata;
- Promuovere interventi basati sull'adesione volontaria e orientati al supporto sociale, piuttosto che a un approccio esclusivamente sanitario;
- Reindirizzare le risorse finanziarie attualmente destinate alla "salute mentale" verso iniziative che favoriscano l'autodeterminazione e il programma esistenziale liberamente scelto dagli individui con disabilità psicosociale

Attraverso queste azioni, l'associazione si propone di contribuire a un cambiamento culturale e legislativo che valorizzi il rispetto dell'autodeterminazione individuale e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità psicosociale.

L'associazione persegue, quindi, finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati e, ove previsto, dalle persone aderenti agli enti associati. Essa svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore (CTS), a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi:

a) **interventi e servizi sociali**, conformemente all'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché prestazioni previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112;

d) educazione, istruzione e **formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento alle seguenti figure:

- **L'assistente personale**, ispirato all'esperienza svedese del "**Personal Ombudsman**", in linea con la **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)** e raccomandato dall'**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)** e dall'**Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)**

- **L'utente esperto per esperienza (ESP)**, da includere nei contesti di intervento socio-sanitario, con un profilo di totale indipendenza rispetto al personale sanitario e competenze specifiche

Le **attività culturali** saranno volte a sensibilizzare la collettività sulla necessità di superare approcci coercitivi nei confronti delle persone con disabilità psicosociale, anche attraverso la promozione di esperienze innovative, nazionali ed internazionali, che abbiano contribuito o contribuiscano a tale scopo;

h) **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale, orientata alla sperimentazione di metodologie di intervento che escludano ogni forma di coercizione nei confronti delle persone con disabilità psicosociale;

i) **organizzazione e gestione di attività culturali**, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

n) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per meglio specificare le attività concretamente svolte dall'associazione, si precisa la particolare attenzione rivolta ad **attività specifiche di supporto alle persone con disabilità psicosociale, utenti, ex utenti e sopravvissuti alla psichiatria, diretti interessati**:

A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, l'associazione svolge attività di:

- **Supporto informativo e rappresentanza** nelle procedure amministrative e giurisdizionali, promuovendo il rispetto dei diritti delle persone con disabilità psicosociale, incluse le procedure di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno e trattamento sanitario obbligatorio;
- **Intervento legale e rappresentanza giudiziaria** per tutelare i diritti della persona, con acquisizione della legittimazione a intervenire in procedimenti civili, penali, amministrativi e dinanzi ad autorità di garanzia, anche sovranazionali, ai sensi della legislazione vigente;
- **Costituzione di parte civile** e azioni per il **risarcimento dei danni** derivanti da reati o lesioni di interessi collettivi, inclusi casi di violazione dei diritti subiti durante percorsi di cura o trattamento;

- **Partecipazione** ai procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche;
- **Promozione** di eventi, convegni, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione e iniziative di studio volte alla riforma delle normative in materia;
- **Federazione** con altre associazioni o enti nazionali ed internazionali con obiettivi analoghi;
- **Ausilio, partnership e partecipazione** a progettualità con realtà nazionali ed internazionali che si occupano della **tutela dei diritti** delle persone con disabilità psicosociale, anche in relazione alla loro "istituzionalizzazione". Tali realtà includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - I "Garanti per i ristretti", operanti a livello locale, regionale e nazionale;
 - L'Autorità del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità;
 - Il Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT);
 - Il Sottocomitato di prevenzione della tortura dell'ONU (SPT);
 - Il Comitato ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD).

Attività secondarie e di raccolta fondi

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione:

- persone fisiche;
- altre Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'associazione e partecipino alle sue attività con il loro contributo operativo, competenze e conoscenze

Tuttavia, il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non può superare il 50% del totale delle APS associate.

L'associazione non impone limitazioni economiche o discriminazioni di alcun tipo nell'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'acquisizione dello status di associato avviene mediante il pagamento della quota associativa. Tale status ha durata annuale, rinnovabile alle medesime condizioni.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- visionare i bilanci

Gli associati hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa, secondo importo, modalità e termini stabiliti annualmente dall'Assemblea;
- rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente e ha effetto dalla data di ricezione.

La decadenza avviene automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa entro mesi 1 (uno) dalla scadenza.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili e le somme versate non sono rimborsabili. Gli associati cessati non hanno diritti sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Tutti gli associati iscritti prima della data dell'assemblea hanno diritto di voto. Ogni associato ha diritto a un voto. Non è previsto il voto per delega.

La convocazione dell'Assemblea avviene tramite comunicazione scritta, che specifichi luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno. La comunicazione deve essere inviata almeno 8 giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. È ammesso l'invio tramite e-mail, purché con strumenti che garantiscano tracciabilità.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere convocata in casi di necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

Competenze inderogabili dell'Assemblea:

- Discute e approva l'ordine dei lavori e il regolamento.
- Nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
- Approvazione del bilancio di esercizio;

- Deliberazione sulla responsabilità degli organi associativi e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approvazione di eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- Deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- Deliberazione su trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto

L'Assemblea è valida:

- in **prima convocazione** con la presenza di almeno la metà degli associati;
- in **seconda convocazione**, qualunque sia il numero degli associati presenti.

È possibile prevedere l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o il voto elettronico, a condizione che si garantisca l'identità dell'associato e ciò sia specificato nella convocazione sulla base del regolamento adottato dall'Assemblea.

Deliberazioni speciali: Per modificare lo Statuto, sciogliere l'associazione, devolvere il patrimonio, trasformarla, fonderla o scinderla, è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente. Il Consiglio Direttivo può essere revocato, per gravi motivi e con motivazione, dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutte le materie che non siano riservate dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea o ad altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio dell'esercizio precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie e gli investimenti necessari per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea, per un mandato della durata di 3 anni, con possibilità di rielezione.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate o tra coloro indicati dagli enti associati.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 cod. civ.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante comunicazione scritta che specifichi il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, e che deve essere inviata almeno 5 giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente in seno al Consiglio Direttivo vale doppio. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche tramite mezzi di telecomunicazione o esprimere il voto in via elettronica, a condizione che sia garantita l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e che tale modalità di partecipazione sia esplicitamente indicata nella comunicazione di convocazione.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno potere di rappresentanza dell'Associazione.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea. Dura in carica per lo stesso periodo dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni possono essere temporaneamente esercitate da un membro del Direttivo all'uopo espressamente delegato dallo stesso.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Giunta)

Il Presidente d'intesa con il Direttivo nomina una Giunta, determinando il numero dei suoi componenti, entro il ventesimo giorno successivo alla chiusura dell'Assemblea Ordinaria.

La Giunta, ove nominata, collabora con il Direttivo.

I Membri di Giunta sono scelti tra i soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

ART 12 (Comitato Scientifico)

Può essere istituito, come organo consultivo, un Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da personalità aventi specifiche ed elevate conoscenze di carattere tecnico-scientifico-giuridico attinenti le finalità dell'Associazione. Ha il compito di fornire agli altri organi statutari strumenti informativi, di documentazione e di valutazione scientifica.

I suoi membri, nel numero massimo di trenta, sono nominati e revocati dal Direttivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Presidente, da cui è presieduto.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e altre entrate, è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può finanziare le proprie attività attraverso:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Proventi derivanti da attività di interesse generale (art. 5 CTS);
- Proventi da attività diverse (art. 6 CTS);
- Proventi da raccolte fondi (art. 7 CTS)

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio è annuale, con decorrenza dal 1° gennaio. È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.

ART. 17 (Libri e Registro)

L'associazione tiene i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, vidimato secondo normativa;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

AVV. MICHELE CAPANO

